



COPIA
N.46 Reg.

COMUNE DI MANZANO

Provincia di UDINE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE Numero 46 del 13-10-2017

Oggetto:

REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D.LGS. 19 AGOSTO 2016, NR. 175 , COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017, NR. 100

L'anno **duemiladiciassette** il giorno **treddici** del mese di **ottobre** alle ore **19:00**, presso questa Sede Comunale, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli Consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione **Ordinaria** in seduta **Pubblica** di **Prima** convocazione

Sono intervenuti i Sigg.i

IACUMIN MAURO	P	BELTRAME FRANCESCO	P
PITTINO HELLEN	P	GODEASSI SILVIA	P
SARTORI DANIELE	P	MACORIG DANIELE	P
BELTRAMINI DIEGO	P	BELTRAMINI DANIELA	P
VENTURINI VIRNA	P	GENOVA ROSARIO	A
ZOMPICCHIATTI MAURO	P	ALESSIO LORENZO	A
ZAMO' LUCIO	A	STACCO PATRICK	P
CITOSI ANGELICA	P	ZAMPARO CRISTINA	P
PALAZZOLO LIBERO CARLO	P		

Assume la presidenza il Sig. IACUMIN MAURO in qualità di SINDACO.

Assiste alla seduta la Signora DONATI DEBORA in qualità di SEGRETARIO COMUNALE.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Sigg.

Successivamente il Presidente invita il Consiglio Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione in oggetto.

Soggetta a controllo N

Immediatamente eseguibile S

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to IACUMIN MAURO

Il SEGRETARIO COMUNALE
F.to DONATI DEBORA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Considerato quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (T.U.S.P.) come integrato e modificato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017, nr. 100 (di seguito indicato con “Decreto correttivo”) ;

Visto che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P.:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016”;

ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, “in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”;

Rilevato che per effetto dell'art. 24 del T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate;

Tenuto conto che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, del T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, comma 1, T.U.P.S. anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato , nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, comma 2 del Testo unico;
- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3, T.U., sopra richiamato;
- 3) per le quali si verificano le seguenti condizioni (cfr. art. 20, c. 2, T.U.):

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle due precedenti categorie;
- b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio 2013/2015, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500.000 euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, comma 7, D.Lgs. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo ;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

Considerato altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Tenuto conto che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3/bis del D.L. nr. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune, atteso che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetti i requisiti di cui all'art. 16 del T.U.S.P.;

Richiamato l'atto del Consiglio comunale nr. 3 del 25 marzo 2015 con il quale è stato approvato il "Piano di razionalizzazione delle società partecipate" come previsto dall'art. 1, comma 611 della Legge 190/2014, di cui il presente provvedimento costituisce aggiornamento ;

Vista la deliberazione della Giunta comunale nr. 161 del 21 dicembre 2016 con la quale, ai sensi dell'art. 11 bis del D.Lgs. 118/2011 sono stati individuati i soggetti da includere nel "gruppo amministrazione pubblica " del Comune di Manzano , di cui al principio contabile applicato 4/4;

Richiamata la deliberazione della Corte dei Conti, sezione autonomie locali, nr. 19/SEZAUT/2017/INPR del 19 luglio 2017 con la quale sono state approvate le linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24 del D.Lgs. nr. 175/2016;

Dato atto che le società partecipate dal Comune di Manzano ad oggi sono le seguenti:

- **NET S.p.A.** (gestione raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani + aree ecopiazzola)
(società partecipata a totale partecipazione pubblica affidataria di servizi pubblici locali)
codice fiscale/P.IVA 01933350306
entità della partecipazione 0,0190%
- **Acquedotto POIANA S.p.A.** (gestione della rete idrica di fornitura acqua potabile)
(società partecipata a totale partecipazione pubblica affidataria di servizi pubblici locali)
codice fiscale/P.IVA 00160360301
entità della partecipazione 11,54%

Dato atto che il Comune di Manzano partecipa inoltre al capitale dell'Autorità d'ambito CATO Centrale Friuli c.f. 94100270308 con una quota sociale di €uro 2.038,61 pari al 1,02% del capitale sociale complessivo, consorzio di funzioni formato da tutti i Comuni della Provincia di Udine e dall'Amministrazione Provinciale di Udine per organizzare il servizio idrico integrato come definito dalla Legge 36/1994 e dal D.Lgs. 152/2006 , che non rientra nella fattispecie del piano di razionalizzazione;

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

Visto l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'elenco allegato A) alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, elenco che ne costituisce parte integrante e sostanziale,

Dato atto che le società di cui in premessa svolgono attività di produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

Che per nessuna delle società partecipate ricorrono situazioni di criticità così come sintetizzate dall'art. 20, comma 2 del T.U.;

Considerato che, sulla base della ricognizione effettuata delle due società partecipate dal Comune di Manzano, non sussistono i presupposti per procedere alla loro alienazione;

Rilevato che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine, il Comune non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

Visto che l'atto rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42, c. 2, lett. e), D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

Dato atto che sono stati richiesti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile , ai sensi dell'art. 49, 1° comma del D.Lgs. 18 agosto nr. 267 , allegati al presente atto

DELIBERA

1. di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data odierna, accertandole come da schede allegate sub A) alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

2. di non procedere ad alcuna alienazione dei quote societarie detenute dall'Ente in quanto quelle in essere rispondono ai requisiti previsti dal T.U.S.P.

3. di confermare quanto stabilito nel precedente piano di razionalizzazione, di cui il presente provvedimento costituisce aggiornamento;
4. di disporre che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, del D.L. nr. 90/2014 e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato nell'art. 21 del Decreto correttivo;
5. di disporre che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, con le modalità indicate dall'art. 24, comma 1) e 3 del T.U.S.P. e dall'art. 21 del Decreto correttivo;
6. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 1, comma 19 della L.R. 11 dicembre 2003, nr. 21 e s.m.i.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la su estesa proposta di deliberazione e presa visione degli atti allegati all'istruttoria della pratica;

VISTO l'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;

ACQUISITI i pareri favorevoli di cui alla suddetta normativa, come risulta dalle sottoscrizioni in calce alla proposta stessa;

SENTITO l'intervento del Sindaco - Presidente che introduce l'argomento ed in particolare quanto riportato nella proposta di deliberazione in esame;

PROCEDUTOSI a votazione: presenti e votanti n. 14;

CON VOTI favorevoli 10, astenuti 4 (Stacco, Zamparo, Macorig, Beltramini Daniela), resi mediante alzata di mano,

DELIBERA

1. di approvare integralmente la proposta di deliberazione avente per oggetto "REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D.LGS. 19 AGOSTO 2016, NR. 175, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017, NR. 100." facendola propria ad ogni effetto di legge.-.

INDI con separata votazione

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON VOTI favorevoli 10, astenuti 4 (Stacco, Zamparo, Macorig, Beltramini Daniela), resi mediante alzata di mano,

DICHIARA

il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1, comma 19, della L.R. n. 21/2003.

Pareri resi ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267:

Il Responsabile del Servizio	Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere Favorevole Data 20-09-2017 Il Responsabile del Servizio F.to MODONUTTI PATRIZIA
-------------------------------------	---

Il Responsabile del Servizio Finanziario UTI Natisone – Polo 3	Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere Favorevole Data 22-09-2017 Il Responsabile del Servizio F.to TOMASIN DANIELA
---	--

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Pubblicazione n. **1142**

Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa in data odierna **18-10-2017** all'Albo Pretorio di questo Comune per la pubblicazione dei quindici giorni consecutivi previsti dall'art. 1, comma 15 della L.R. n. 21 di data 11.12.2003.-.

Manzano, li 18-10-2017

L'IMPIEGATO RESPONSABILE
F.to RONCALI MARIO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione, pubblicata all'albo comunale dal giorno **18-10-2017** al giorno **02-11-2017 E' DIVENUTA ESECUTIVA** il 13-10-2017 ai sensi vigenti disposizioni.-.

Manzano, li 18-10-2017

L'IMPIEGATO RESPONSABILE
F.to RONCALI MARIO

La presente copia è conforme all'originale depositato presso l'Ufficio Segreteria (art. 18 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445).-.

Manzano, li 18-10-2017

L'IMPIEGATO RESPONSABILE
RONCALI MARIO